

Rassegna sindacale e previdenziale del 31 agosto 2013

a cura di Massimo Pipino

- 1) INPS – Messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013: Restituzione delle misure compensative erogate per agevolare l'assunzione di “over 50” e donne
- 2) INPS – Circolare n. 126 del 7 agosto 2013: Carta Nazionale dei servizi - Soggetti delegati per la Gestione separata e per le gestioni dei lavoratori autonomi
- 3) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013: il rifiuto di indossare i DPI comporta il licenziamento
- 4) INPS - Messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013: modulo per prepensionamenti ex commi 1 – 7 ter dell'articolo 4 della legge n. 92/2012
- 5) INPS: sisma 2012 – È stata estesa la possibilità di accedere al finanziamento agevolato per il pagamento dei contributi previdenziali
- 6) INPS - Messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013: pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione - predisposizione del DURC
- 7) INPS - messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013: è stata implementata la funzione telematica per pagamento dei contributi per ferie non godute nei rapporti domestici
- 8) Parlamento: sul Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo coordinato del c.d. Decreto del Fare
- 9) Abolizione della visita medica di idoneità per gli apprendisti e per i minori dopo la conversione in Legge del decreto-legge 69/2013 (“Decreto del Fare”)
- 10) Obblighi documentali relativi alla maternità a carico della lavoratrice: semplificazioni derivanti dalla conversione in legge del “Decreto Fare”
- 11) DURC: quali sono le novità dopo l'approvazione della legge di conversione del "Decreto del fare"
- 12) Appalti: le modifiche alla responsabilità fiscale dopo la conversione in legge del "Decreto del fare" – cancellazione del “DURT”
- 13) Legge di conversione del DL69/2013 (Decreto del Fare): semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro
- 14) Legge di conversione del DL 69/2013 (Decreto del Fare): tabella riassuntiva dei principali provvedimenti
- 15) Parlamento: novità in riferimento alle modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato per l'applicazione della L. 300/70
- 16) Suprema Corte di Cassazione - sentenza n. 19177 del 19 agosto 2013: nullità del Licenziamento se il provvedimento è in contrasto con l'accordo sindacale
- 17) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 17347 del 15 luglio 2013: competenza territoriale nelle controversie di telelavoro
- 18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 10959 del 9 maggio 2013: dipendente infedele

e licenziamento per giusta causa

19) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 11927 del 16 maggio 2013: sussiste l'obbligo di motivare il trasferimento del dipendente reintegrato

20) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17321 del 15 luglio 2013: definizione dei criteri di inquadramento in una categoria legale dei lavoratori

21) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17585 del 18 luglio 2013: al lavoratore dipendente spetta il risarcimento del disagio in caso di rapina

22) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17879 del 18 luglio 2013: in materia di danno da demansionamento e relativa prescrizione derivante da illecito permanente

23) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 18093 del 25 luglio 2013: mobbing da parte di un altro dipendente e responsabilità del datore di lavoro che rimane colpevolmente inerte

Le scadenze di settembre 2013

2 Settembre Lunedì

Prelievo Erariale Unico (PREU) Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, collegati alla rete telematica Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente

3 Settembre Martedì

Prelievo Erariale Unico (PREU) Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) del TULPS, collegati alla rete telematica Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente

5 Settembre Giovedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente

13 Settembre Venerdì

Tributi e contributi Soggetti che, prima del 13 settembre 2012, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 92 n. 88 Termine per presentare la domanda di iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;
- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- alle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta;
- alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, effettuate nel mese precedente;
- alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere fattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’imponibile complessivo;
- l’IVA distinta per aliquota

16 Settembre Lunedì

Imposte dirette e IVA Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione. Qualora l’opzione sia esercitata nel corso del periodo d’imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in

cui la scelta è stata operata

16 Settembre Lunedì

IRES, IRAP e IVA Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398 Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11 febbraio 1997, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto:

- i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 della Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito con Legge 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso

16 Settembre Lunedì

IRES, IRAP e IVA Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:

- nei registri previsti ai fini IVA;
- ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso

16 Settembre Lunedì

Premi INAIL Datori di lavoro Presentazione alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo

16 Settembre Lunedì

IRPEF e IRES Imprese Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 del DM 8.8.2000. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del 30 settembre

16 Settembre Lunedì

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi

16 Settembre Lunedì

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 o il 17 luglio Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi

16 Settembre Lunedì

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 o il 17 luglio Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

16 Settembre Lunedì

Addizionale regionale IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

16 Settembre Lunedì

Addizionale regionale

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

16 Settembre Lunedì

Addizionale comunale IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

16 Settembre Lunedì

Addizionale comunale IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

16 Settembre Lunedì

Addizionale comunale IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

16 Settembre Lunedì

Contributi INPS Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente

16 Settembre Lunedì

Contributi INPS Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso

16 Settembre Lunedì

Contributi INPS Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2013

16 Settembre Lunedì

Contributo INPS ex L. 335/95 Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente

16 Settembre Lunedì

Contributo INPS ex L. 335/95 Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite

16 Settembre Lunedì

Contributo INPS ex L. 335/95 Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente

16 Settembre Lunedì

Contributo INPS ex L. 335/95 Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente

16 Settembre Lunedì

Contributo INPS ex L. 335/95 Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente

16 Settembre Lunedì

Contributo INPS ex L. 335/95 Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi

occasionali Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite

16 Settembre Lunedì

Contributi ENPALS Aziende dello spettacolo e dello sport Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

16 Settembre Lunedì

Imposta sugli intrattenimenti Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente

16 Settembre Lunedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)

16 Settembre Lunedì

Imposta sostitutiva IRPEF e relative Addizionali del 10% Datori di lavoro privati Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

16 Settembre Lunedì

Addizionale del 10% Soggetti operanti nel settore finanziario Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR

16 Settembre Lunedì

IRPEF Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

16 Settembre Lunedì

IRPEF Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

16 Settembre Lunedì

Addizionale del 6% Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, collegati alla rete telematica Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro

16 Settembre Lunedì

IRPEF e IRES Banche e Poste Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50% o del 55-65%

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA – Regime mensile Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi

16 Settembre Lunedì

IVA Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"
Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

16 Settembre Lunedì

IVA Soggetti fornitori di esportatori abituali Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA

19 Settembre Giovedì

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013 (comprehensive delle maggiorazioni), relative ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, la cui scadenza del termine era il 20 agosto 2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali

19 Settembre Giovedì

IRPEF Sostituti d'imposta Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali

19 Settembre Giovedì

IVA Soggetti con partita IVA – Regime mensile Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali

19 Settembre Giovedì

IVA Soggetti con partita IVA – Regime opzionale trimestrale Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali

19 Settembre Giovedì

IVA Soggetti con partita IVA – Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali

20 Settembre Venerdì

IRES Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso

20 Settembre Venerdì

Contributo CONAI Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo

materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI

23 settembre Lunedì

Prelievo erariale Unico (PREU) Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collegati alla rete telematica Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi

23 Settembre Lunedì

Canone di concessione Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collegati alla rete telematica Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

23 Settembre Lunedì

Tributi e contributi Soggetti già iscritti nel Registro dei revisori legali Termine per comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, le informazioni previste in relazione al contenuto e alla tenuta del Registro dei revisori legali

25 Settembre Mercoledì

IVA Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto

25 Settembre 2013 Mercoledì

IVA Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi

25 Settembre Mercoledì

Contributi INPS Determinate categorie di lavoratori Presentazione alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro o all'INPS delle istanze per l'accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della disciplina precedente alla "riforma Fornero"

25 Settembre Mercoledì

Contributi ENPAIA Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

25 Settembre Mercoledì

Contributi ENPALS Aziende dello spettacolo e dello sport Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente

30 Settembre Lunedì

Prelievo erariale Unico (PREU) Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collegati alla rete telematica Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio giugno

30 Settembre Lunedì

IRPEF, relative addizionali, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali Persone fisiche Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello UNICO 2013. La richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA relativo all'anno precedente deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro RX e non più del quadro VR, che è stato abolito

30 Settembre Lunedì

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2013 Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello UNICO 2013 (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2013

30 Settembre Lunedì

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo Presentazione del modello UNICO 2013 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione

30 Settembre Lunedì

IRPEF Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Presentazione della scheda per la destinazione dell'otto e/o del cinque per mille dell'IRPEF mediante:

- consegna ad un ufficio postale;
- ovvero trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario incaricato

30 Settembre Lunedì

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali Persone fisiche Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello UNICO 2013 su formato cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25,00 euro

30 Settembre Lunedì

IRPEF e cedolare secca sugli affitti Lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Termine per comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli di non effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni, oppure di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2013

30 Settembre Lunedì

IVA, imposte sostitutive e addizionali Società di persone e soggetti equiparati Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese

le società del gruppo)

1) INPS – Messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013: Restituzione delle misure compensative erogate per agevolare l'assunzione di “over 50” e donne

L'INPS, nel Messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013, in merito ai benefici contributivi previsti dalla Riforma Fornero in caso di assunzioni di lavoratori svantaggiati (over 50 e donne) chiarisce che l'utilizzo del codice tipo contribuzione “55” nel flusso UNIEMENS si riferisce a tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati interessati dalla norma.

Per i periodi arretrati di spettanza tra “gennaio e luglio 2013” i datori di lavoro ammessi all'incentivo provvederanno:

- al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431);
- alla restituzione delle misure compensative non più spettanti in relazione alla minore contribuzione versata (codici “M120”, “M121”, “M123” e “M124”).

Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

2) INPS – Circolare n. 126 del 7 agosto 2013: Carta Nazionale dei servizi - Soggetti delegati per la Gestione separata e per le gestioni dei lavoratori autonomi

Con la Circolare n.126 emanata il 7 agosto 2013 l'INPS ha provveduto a fornire i dovuti chiarimenti in merito all'accesso ai servizi per i soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale. *“Gli iscritti alla Gestione separata non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 39 del dl 25 giugno 2008 n. 112 e gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell'adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari”*. Gli intermediari che, in qualità di delegati per la Gestione separata e per le gestioni dei lavoratori autonomi, intendano operare in nome e per conto dei propri assistiti, dovranno richiedere all'INPS l'attribuzione del proprio codice PIN. I committenti/associanti che ne siano già in possesso, che siano già stati abilitati al servizio di trasmissione telematica dei flussi emens secondo le modalità attualmente in uso e che risultino essere inseriti tra i soggetti collegati all'azienda, potranno operare con il PIN già rilasciato dall'Istituto. È possibile inoltre operare tramite nuova modalità di accesso mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) rilasciata da una Pubblica Amministrazione.

3) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013: il rifiuto di indossare i DPI comporta il licenziamento

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013 in materia di sicurezza sul lavoro e licenziamento affermando che il lavoratore, dipendente di una società che esegue la manutenzione di una raffineria e che si rifiuta, a più riprese, di ritirare i dispositivi di protezione individuali (Dpi), può essere legittimamente oggetto di

provvedimento espulsivo. I Supremi Giudici, nell'esaminare il ricorso proposta dal dipendente licenziato avverso la decisione della Corte Territoriale, lo ha ritenuto infondato e pertanto respinto. Infatti per la Corte d'Appello il lavoratore aveva il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative che il datore di lavoro aveva ritenuto di impartire, compreso l'obbligo di utilizzo dei DPI, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. I giudici di legittimità hanno osservato che rientra nei poteri del datore di lavoro inibire la prestazione lavorativa al dipendente, qualora la stessa non avvenga in condizioni di sicurezza, poiché in tal modo potrebbero aversi eventi pregiudizievoli per l'integrità fisica del lavoratore. Il fatto, quindi, che il subordinato, nonostante avesse preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso dei DPI, abbia ommesso di ritirare gli stessi, rende legittimo, da parte del datore di lavoro, impedire l'accesso del lavoratore stesso sul luogo di lavoro. Inoltre, è legittimo il provvedimento disciplinare di licenziamento, preso a seguito del grave comportamento complessivo del lavoratore.

La vicenda ha riguardato un lavoratore che si era più volte rifiutato di ricevere ed utilizzare i dispositivi in parola venendo così meno al dovere di svolgere l'attività lavorativa richiesta seguendo le modalità e rispettando le disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro. Inoltre, benché avesse avuto ben due sanzioni disciplinari, il dipendente aveva ulteriormente rifiutato di svolgere i compiti di servizio che gli imponevano il ritiro dei DPI. A questo punto il datore di lavoro gli ha inibito l'accesso sul luogo di lavoro per violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro. Inoltre, valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo del dipendente si procedeva al conseguente licenziamento.

4) INPS - Messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013: modulo per prepensionamenti ex commi 1 – 7 ter dell'articolo 4 della legge n. 92/2012

L'INPS, con il messaggio n. 12997 emanato il 12 agosto 2013, ha reso noto il modello, caratterizzato da una semplice compilazione, che le imprese sono tenute ad inviare all'INPS, nel corso della procedura per i prepensionamenti secondo l'iter previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012. Tale procedura, peraltro, era stata già chiarita in termini amministrativi dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 24 e n. 33 del 2013 e n. 119/2013 dell'INPS.

5) INPS: sisma 2012 – È stata estesa la possibilità di accedere al finanziamento agevolato per il pagamento dei contributi previdenziali

Con il messaggio n. 13051 del 12 agosto 2013 l'Inps ha provveduto a rendere noto che, per quanto riguarda gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la legge 24 giugno 2013, n. 71, ha modificato le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, differendo alla data del 31 ottobre 2013 il termine per l'accesso al finanziamento agevolato per il pagamento di imposte, contributi e premi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7 dicembre 2012. La norma, così come modificata dalla legge n. 71/2013, ha esteso la possibilità di accedere al finanziamento per il pagamento di imposte, contributi e premi per le somme dovute a qualunque titolo dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013. La comunicazione per l'accesso al finanziamento dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2013, emanato ai sensi del

comma 4 dell'art. 6 del decreto – legge 26 aprile 2013, n. 43.

6) INPS - messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013: pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione - predisposizione del DURC

L'INPS, con messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013, ha fornito le indicazioni operative in ordine alle modalità di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) cui devono attenersi gli Enti locali, le Regioni e le province autonome, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Amministrazioni dello Stato, destinatarie del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, per attiene al pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012.

7) INPS - messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013: è stata implementata la funzione telematica per pagamento dei contributi per ferie non godute nei rapporti domestici

L'INPS, col messaggio n. 13156 emanato in data 14 agosto 2013, ha provveduto a comunicare che è stata rilasciata, nell'ambito del "*Portale dei Pagamenti*", la funzione con cui operare il pagamento dei contributi relativi ai periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati. Si ritiene opportuno ricorda che la comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata online prima di accedere al "*Portale dei Pagamenti*", e comunque entro i 5 giorni successivi all'evento. La comunicazione può avvenire attraverso:

- il sito www.inps.it, seguendo il percorso Servizi Online – Per tipologia di utente-Cittadino -Lavoratori Domestici-Variatione rapporto di lavoro;
- il Contact Center Multicanale raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa ed al numero 06.164.164 da rete mobile;
- i professionisti abilitati e le associazioni datoriali possono accedere al servizio di variazione del rapporto di lavoro per comunicare la cessazione seguendo gli usuali percorsi loro riservati.

La nuova funzione è disponibile accedendo al Portale dei Pagamenti, sezione "*Lavoratori Domestici*" nei Servizi Online del sito istituzionale www.inps.it. L'accesso è possibile inserendo codice fiscale del datore e codice del rapporto di lavoro ovvero utilizzando il proprio PIN e selezionando il rapporto di lavoro di interesse. Per quanto concerne i termini di versamento dei contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'INPS ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, il pagamento deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del medesimo.

8) Parlamento: sul Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo coordinato del c.d. Decreto del Fare

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, la Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare). Si è pertanto concluso l'iter di approvazione del DL 69/2013. Per una analisi puntuale degli aspetti di maggiore interesse del decreto e della sua legge di conversione si può vedere l'E-book appena pubblicato sul "*Commercialista Telematico*".

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

9) Abolizione della visita medica di idoneità per gli apprendisti e per i minori dopo la conversione in Legge del decreto-legge 69/2013 (“Decreto del Fare”)

L'articolo 42 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, al comma 1, lettera b) è intervenuto a modificare la normativa precedentemente vigente in materia di obblighi preventivi all'assunzione di apprendisti e minori a conclusione di una serie di interventi, sia di alcune Regioni che della Corte costituzionale (sentenza 162/2004) e del Consiglio di stato (parere del novembre 2005), che avevano operato a favore della semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni e alle certificazioni sanitarie e, nello specifico, in riferimento a quelle di idoneità fisica all'assunzione dei minori e degli apprendisti, la cui competenza era attribuita alle Asl. La legge di conversione del DL 69/2013 ha quindi previsto che venga soppresso l'obbligo di redazione del certificato medico di idoneità per consentire l'assunzione degli apprendisti (articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668) e dei minori (all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.).

Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data in cui è entrato in vigore il suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro. Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

10) Obblighi documentali relativi alla maternità a carico della lavoratrice: semplificazioni derivanti dalla conversione in legge del “Decreto Fare”

L'articolo 34 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede una forte semplificazione relativamente agli obblighi documentali relativi alla maternità a carico della lavoratrice. Nel momento in cui la norma diverrà pienamente operativa (dovranno essere trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale che dovrà essere concertato tra i ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Economia e che è previsto debba stabilire le modalità di comunicazione e per l'emanazione del quale il Legislatore ha fissato il termine ordinario di sei mesi) il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato saranno obbligati a trasmettere direttamente all'INPS il certificato di gravidanza con la data presunta del parto, la certificazione della nascita del bambino e l'eventuale interruzione della gravidanza. A regime, sarà utilizzato il sistema di trasmissione in uso per i certificati di malattia previsto dal DM 26 febbraio 2010. Secondo quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge, l'iter amministrativo telematico, oltre ad abbreviare i termini, comporterà semplificazioni e maggiori controlli, in quanto si potrà operare sui dati in possesso delle varie amministrazioni pubbliche (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.). Fino a quando il nuovo sistema non diverrà operativo gli obblighi previsti a carico della lavoratrice restano invariati (articolo 21 del D.L.vo n. 151/2001 – consegna al datore di lavoro ed all'INPS di un certificato del medico curante indicante la data presunta del parto – articolo 46 DPR n. 445/2000 – consegna entro trenta giorni del certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione sostitutiva attestante il parto).

11) DURC: quali sono le novità dopo l'approvazione della legge di conversione del "Decreto del fare"

Articolo 31, comma 1: viene apportata una modifica all'articolo 13-bis, comma 5 del DL n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. La modifica consiste nell'abrogare la seguente disposizione: articolo 1 comma 1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Pertanto permane l'inciso che prevede che il DURC sia rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle PA di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Al comma 2 dell'articolo 31 vengono poi apportate modifiche al codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006). Nello specifico alla lettera a) viene menzionata la modifica dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) comma 3 che sostanzialmente stabilisce che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC, abrogando l'inciso con cui era stabilito che spettava all'affidatario l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.

Alla lettera b) viene apportata una modifica all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 (subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) comma 6 terzo periodo del codice dei contratti pubblici (*Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»; b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori*”). Sempre nello stesso spirito della disposizioni precedente viene stabilito che è la stazione appaltante ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, esonerando l'affidatario e i subappaltatori dal dover trasmettere il DURC per il pagamento dei SAL, disposizione che infatti è stata abrogata. Il comma 3 invece disciplina l'ipotesi in cui un'amministrazione ottenga un DURC che segnali un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (*“Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile*”). In questo caso viene data facoltà all'amministrazione di trattenere dal certificato di pagamento l'importo che corrisponde all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto è disposto

dalle amministrazioni indicate dall'articolo 3 comma 1 del DPR 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi inclusa la cassa edile, in caso di lavori.

Acquisizione d'ufficio del DURC – Articolo 31, comma 4

Trova conferma anche la modifica dell'articolo 38, comma 3 e dell'articolo 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n.163/2006 (Codice Appalti) che, nell'ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, prevede espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi, il DURC sia acquisito d'ufficio. I casi in cui il DURC viene acquisito d'ufficio sono i seguenti:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Validità temporale del DURC – Articolo 31, comma 5

La conversione in legge è intervenuta a modificare la validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è passata dai 180 giorni inizialmente previsti dal Decreto Legge 69/2013, a 120 giorni dalla data di emissione (*“Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC”*). Sono state, inoltre, confermate le specifiche fasi di acquisizione del DURC che, pertanto, potrà essere utilizzato, in corso di validità, sia per la verifica della dichiarazione sostitutiva, che per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula del contratto stesso (*“Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo”*). È stata introdotta la possibilità che il DURC possa essere utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Sarà necessario, invece, dopo la stipula del contratto, acquisire nuovamente il DURC ogni 120 giorni ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l'ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità nonché per l'attestazione di

regolare esecuzione. In sostanza, con detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell'ambito dei 120 giorni di validità, l'utilizzo di un medesimo DURC. Resta fermo, comunque, l'obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo DURC per il pagamento del saldo finale. È stata inoltre estesa, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC a 120 giorni ai lavori edili per i soggetti privati.

Esclusione dall'obbligo di disporre del DURC per i lavori privati in economia

In sede di conversione è stata *introdotta* al comma 1-bis la disposizione secondo la quale, *“in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”*.

Disposizioni transitorie

Al comma 8 viene disciplinata una sanatoria in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC. In tale ipotesi gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o in caso di annullamento del documento precedentemente rilasciato, invitano il soggetto interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni specificando le motivazioni della irregolarità (*“Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”*).

12) Appalti: le modifiche alla responsabilità fiscale dopo la conversione in legge del "Decreto del fare" – cancellazione del “DURT”

Con la conversione in legge del D.L. n. 69/2013 (Legge n. 98/2013), Il Legislatore è intervenuto (con l'articolo 50) sulla responsabilità fiscale negli appalti, cancellando quella relativa agli obblighi di versamento dell'IVA. Ora, dal punto di vista fiscale, all'appaltatore tocca rispondere, in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni fornite nel subappalto. La responsabilità solidale viene meno se, prima del versamento del corrispettivo, lo stesso verifica che gli adempimenti di natura fiscale sono stati onorati. Dopo la cancellazione del cosiddetto “DURT” (Documento Unico di Responsabilità Tributaria) ciò può avvenire, come previsto in precedenza, con una verifica diretta, o attraverso l'asseverazione di un professionista o di un Caf, o attraverso un'autocertificazione rilasciata dal subappaltatore, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E/2012. L'appaltatore può sospendere l'erogazione del corrispettivo fino a quando non è in possesso della documentazione o delle altre forme sostitutive. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo in presenza della documentazione che attesta l'adempimento degli adempimenti fiscali scaduti riferiti sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Anche per il committente c'è la possibilità di non versare il corrispettivo in mancanza della documentazione prevista. Se i relativi adempimenti fiscali non sono stati eseguiti scatta, a carico del committente, come ribadito dalla circolare sopra indicata, una sanzione amministrativa compresa tra i 5.000 ed i 200.000 euro.

13) Legge di conversione del DL69/2013 (Decreto del Fare): semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro

Documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 32, comma 1, lettera a): vengono modificati i commi 3 e 3 bis) dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 (*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di somministrazione - "all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori"»). Nello specifico la modifica del comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che dovranno essere individuati con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Solo in riferimento a tali settori il datore di lavoro committente può scegliere se redigere il DUVRI oppure individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.*

Con la modifica del comma 3 bis) dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 viene elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non comportino pericoli derivanti dal rischio di incendio elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o

biologici, dalla presenza di atmosfere esplosive o da rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/08.

Tali adempimenti nel settore delle costruzioni edili si applicano di rado, dal momento che in presenza di un piano di sicurezza e coordinamento e di un piano operativo di sicurezza non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda. Pur non trattandosi di una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni si rileva, tuttavia, che le modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 69/2013 al quadro normativo preesistente non comportano una semplificazione reale. In primo luogo va infatti osservato che il DUVRI è, ormai, uno strumento consolidato e ampiamente utilizzato da parte delle imprese. In secondo luogo perché la facoltà, esercitabile da parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che procedere a redigere il DUVRI (ma ciò vale solo per settori a basso rischio che, tra l'altro, dovranno essere individuati), non sembra andare nella direzione di una vera semplificazione comportando, invece, nuovi oneri economici a carico delle imprese che sceglieranno di seguire tale strada.

Articolo 32, comma 1, lettera b2)

Viene introdotto, all'articolo 29 del D.Lgs. 81/08 (*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*), il comma 6-ter che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali (*“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”*). I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello che dovrà essere definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi. Va tuttavia rilevato che la norma non dovrebbe riguardare il settore delle costruzioni che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.

Articolo 32, comma 1, lettere c) e d)

Vengono introdotte norme finalizzate a evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento, rispettivamente per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati (*“c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo*

dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»; d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro »).

Articolo 32, comma 1, lettera f)

Con le norme in parola state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese (*“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”*). Con la modifica dei commi 11 e 12 dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/08 (*Obblighi del datore di lavoro*) è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può, invece, avvalersi indifferentemente delle ASL o delle ARPA o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Articolo 32, comma 1, lettera h): esclusione dei piccoli lavori dall'ambito di applicazione dell'articolo 88, D.Lgs. 81/2008

Sono state apportate modifiche al comma 1, lettera g-bis) dell'articolo 88 del D. Lgs. 81/08 (Campo di applicazione) escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini/giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui

all'allegato XI del D. Lg. 81/08 (*"ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI"*). L'esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell'allegato XI che, comunque, sono una minoranza) rischia di comportare preoccupanti conseguenze sul piano della "qualificazione" dei soggetti operanti nei cantieri in quanto avrebbe come conseguenza la non applicazione dell'articolo 90 del D.Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende l'esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, l'esibizione del DURC, l'esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese), la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi e non si applicherebbe nemmeno l'articolo 99 del D. Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza; L'unica effettiva semplificazione per le imprese resterebbe il mancato obbligo di redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) che, tra l'altro, non risulta essere un grosso onere per la stessa.

14) Legge di conversione del DL 69/2013 (Decreto del Fare): tabella riassuntiva dei principali provvedimenti

Modello 770/mensile	Viene abrogato l'articolo 44 bis del D.L. n. 269/2003 che prevedeva l'entrata in vigore del cosiddetto "770 mensile" (ossia la trasmissione mensile di alcuni dati della dichiarazione del sostituto d'imposta). Fino ad oggi l'entrata in vigore era stata ripetutamente rimandata.
Modello 730	Viene istituita la possibilità di utilizzarlo anche per i lavoratori che si trovino a non avere un sostituto d'imposta. I rimborsi dell'imposta a credito vengono fatti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Agenda digitale	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione del domicilio digitale che viene attribuito su richiesta del cittadino in caso di attivazione di una casella di posta elettronica certificata pubblica. • La PEC viene attribuita automaticamente al momento della richiesta di iscrizione all'anagrafe, di cambio di residenza o del nuovo documento unificato, che andrà a sostituire l'attuale tesserino sanitario, ma sarà attivata solo su richiesta del cittadino. • Istituzione del servizio SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese) per facilitare l'accesso in rete a tutti i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni. • Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico che conterrà anche un dossier farmaceutico con i dati e le notizie sull'aderenza alle terapie

	necessarie.
Barche	Viene abrogata la tassa di possesso per le imbarcazioni di lunghezza fino a 14 metri. È dimezzata quella per le barche la cui lunghezza è compresa tra 14,01 e 20 metri.
Cittadinanza italiana	Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età dell'interessato, a comunicare la possibilità di esercitare, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, il diritto di cui al comma 2, articolo 4 della legge n. 91/1992 (<i>“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”</i>). In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. Possibilità di ottenere la cittadinanza italiana anche per il neo diciottenne che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi precedenti non per colpa sua ma per responsabilità attribuibili all'amministrazione o ai genitori e possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con utilizzando un qualunque documento.
Concordato in bianco	Revisione dello strumento per impedirne l'utilizzo al fine esclusivo di rinviare il momento del fallimento quando lo stesso non è evitabile: l'impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco ma dovrà depositare, a fini di verifica, l'elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l'impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
Decreto ingiuntivo	Giudizio di opposizione: nell'ipotesi ex articolo 163-bis, comma 3, Codice di procedura civile, il giudice provvede a fissare l'udienza di comparizione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire
Divisione dei beni giudiziale	Viene prevista una procedura abbreviata per la divisione dei beni in comunione in caso di disaccordo tra i condomini con una domanda congiunta di divisione per la nomina di un Notaio o un Avvocato ai quali demandarla.
Durc	Il documento unico di regolarità contributiva sarà acquisito d'ufficio. Viene estesa inoltre la sua validità, che passa da 90 a 120 giorni.
Edilizia	Liberalizzazione delle ristrutturazioni edilizie che adesso possono modificare la sagome dell'edificio, salvo che non risultino vincoli specifici per i quali occorre parere favorevole dell'autorità preposta.
Efficienza Pubblica Amministrazione	Viene previsto per le imprese un indennizzo di 30 euro al giorno (inizialmente era stato pensato un indennizzo di 50 euro al giorno) fino ad un massimo di 2mila euro in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte.

	Sono state unificate le date di scadenza dei vari adempimenti amministrativi cui sono soggetti gli interessati in due sole date: 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno. Inoltre le singole amministrazioni devono pubblicare lo scadenziario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
Equitalia	Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Rateizzazione dei debiti tributari: fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili.
Expo 2015	In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.
Fattura telematica quotidiana	Esonero dallo spesometro per i titolari di partita IVA che sceglieranno di inviare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate le fatture di acquisto e di vendita attraverso il canale telematico.
Fondi europei	Le amministrazioni e le aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono tenute a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
Giudici ausiliari	Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: <ul style="list-style-type: none"> • i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo; • i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; • i ricercatori universitari in materie giuridiche; • gli avvocati, anche se a riposo; • i notai, anche se a riposo.

	<p>Ai giudici ausiliari, che acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari, è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.</p>
Infrastrutture	<p>Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.</p>
Internet	<p>Chi gestisce un servizio di accesso al pubblico alla rete non è più obbligato alla preventiva identificazione personale dei clienti quando l'offerta di accesso alla rete non costituisce l'attività commerciale prevalente.</p>
Investitori esteri	<p>Concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori senza sedi stabili in Italia con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici.</p>
Mediazione civile	<p>Ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l'esclusione (richiesta dall'avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale e l'ingresso invece delle cause relative alla responsabilità sanitaria, oltre a quella medica. Contenimento dei costi per la mediazione stessa. L'obiettivo è quello di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata.</p>
Multe	<p>Sconto del 30% a chi paga la multa entro 5 giorni dalla notifica (sono escluse alcune violazioni del Codice della Strada particolarmente gravi).</p>
PMI	<p>Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l'accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, viene disposta la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.</p> <p>5 miliardi per l'acquisto di nuovi macchinari - Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;

	<ul style="list-style-type: none"> avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.
Sanità	Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto dovrà essere inviato all'Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato.
Tobin Tax	Proroga di 3 mesi (dal 16 luglio al 16 ottobre) per il versamento della tassa sulle transazioni finanziarie.
Università	Aumenta il limite delle assunzioni che potranno essere effettuate dal 1° gennaio 2014: dal 20% al 50% delle cessazioni. Vengono inoltre stanziati 17 milioni di euro (5 per il 2013, 5 per il 2014 e 7 per il 2015) ai fini dell'istituzione di borse di studio per la mobilità degli studenti meritevoli sul territorio nazionale.
Valutazione dei rischi	<p>Modifiche al testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> in alternativa al Duvri il datore di lavoro committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a cooperazione e coordinamento; per quanto riguarda formazione e aggiornamento, quando i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati; in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio le descrizioni dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità di esecuzione delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

15) Parlamento: novità in riferimento alle modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato per l'applicazione della L. 300/70

L'articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 97, riscrive completamente l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001 per quanto riguarda il computo dei lavoratori ai fini dell'applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro. Inoltre, l'articolo 12 utilizza la stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dell'informazione e alla consultazione dei lavoratori di calcolo (articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25). In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

16) Suprema Corte di Cassazione - sentenza n. 19177 del 19 agosto 2013: nullità del Licenziamento se il provvedimento è in contrasto con l'accordo sindacale

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19177 depositata il 19 agosto 2013 è intervenuta in tema di licenziamenti affermando che deve essere ritenuto nullo il licenziamento giustificato in nome della produttività ma operato in realtà in violazione dei criteri individuati nell'accordo sindacale. Di conseguenza, conclude la Cassazione, le ragioni organizzative e produttive vanno sì considerate ma è necessario limitare l'impatto occupazionale

I supremi giudici, evidenziando il ruolo centrale delle organizzazioni sindacali nella gestione della crisi delle imprese, confermano l'orientamento affermato e respingono il ricorso presentato dal datore di lavoro operante nel settore alimentare che non aveva mantenuto fede al patto sottoscritto con i rappresentanti sindacali di metter in mobilità o licenziare solo chi aveva maturato il diritto alla pensione e non si opponeva alla mobilità. La "scelta" era caduta su un lavoratore che aveva maturato come altri il diritto alla pensione, senza fare, come richiesto dai giudici di merito, «un'utile comparazione» con gli altri dipendenti. Secondo la ricorrente, la posizione del lavoratore licenziato non poteva essere messa a confronto con quella di nessun altro, essendo lui l'unico nella sua area a possedere la qualifica di quadro, un profilo professionale considerato in esubero. La tesi difensiva della ricorrente non ha convinto la Suprema Corte. I giudici di legittimità pur consapevoli che, in base alla legge 223/1991, l'individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità deve avvenire tenendo presente le esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'azienda, ricordano che lo scopo va raggiunto con il minor sacrificio possibile. *«La stretta connessione tra l'interesse del singolo lavoratore alla conservazione del posto di lavoro con quello del recupero della produttività delle imprese, da perseguire con ricadute sul piano occupazionale di minore impatto possibile, giustifica il ruolo delle organizzazioni sindacali volto a cercare un equilibrato bilanciamento tra tali distinti interessi»*. Il predetto ruolo, come sancito dalla Corte Suprema, delle organizzazioni sindacali consente alle stesse di disporre di margini di flessibilità nei criteri di scelta dei lavoratori, decidendo sia per la prevalenza di uno sull'altro sia per il concorso tra più criteri, con l'unico limite di non trasgredire il divieto di discriminazione. *«Nella gestione della crisi delle imprese – si legge nella sentenza – il ruolo del sindacato finisce così per assumere una indubbia rilevanza, come espressamente ora attestato dall'articolo 45 della legge 92/2012»*. Su tale problematica, i giudici della Corte suprema, hanno evidenziato in modo particolare che è stato il legislatore con la legge Fornero a mettersi sulla scia dei giudici, i quali avevano già riconosciuto agli accordi tra le parti sociali anche l'effetto di sanare il vizio della mancata comunicazione dell'apertura delle procedure di mobilità (sentenza 25892 del 2008). Secondo la Cassazione il criterio utilizzato per licenziare il lavoratore era dunque arbitrario, proprio perché estraneo al contenuto dell'accordo, con il quale l'azienda, dopo aver quantificato gli esuberanti presso ogni singola unità, aveva individuato due unici criteri, precisando che erano alternativi e sostitutivi di quelli indicati dalla legge 223 del 1991.

17) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 17347 del 15 luglio 2013: competenza territoriale nelle controversie di telelavoro

Con l'ordinanza n. 17347 del 15 luglio 2013 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è intervenuta in materia di competenza territoriale per le controversie di Telelavoro e lavoro da casa. I supremi giudici hanno stabilito che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, consentendo di esperire le proprie mansioni presso la propria abitazione porta a considerare la medesima alla stregua di una sede dipendente dell'azienda con tutte le conseguenze del caso in termini di competenza territoriale del tribunale decidente. Tale decisione è un'interpretazione "evolutiva" del diritto: nell'attuale epoca di flessibilità e di tecnologia tale da fare spesso ricorso al lavoro a distanza e al telelavoro, tutte le volte in cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa prevalentemente da casa, con l'ausilio di propri strumenti (come un computer o una connessione a internet), tale luogo si deve considerare come una vera e propria dipendenza dell'azienda [*"In primo luogo, perché ormai da tempo l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l'azienda agricola, la fabbrica, l'ufficio, ecc..) e vengono svolti con l'ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a casa propria e solo con un 'personal computer' e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente. L'interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di tale evoluzione"*]. La predetta decisione costituisce una massima di giurisprudenza molto importante e per meglio comprendere la sua portata innovativa è necessario esporre in dettaglio i fatti. La vicenda ha origine dall'assunzione del lavoratore con mansioni di informatore scientifico, il quale svolgeva la propria attività su tutto il territorio regionale che gli era stato affidato, ove era residente e aveva fissato la propria abitazione. Il luogo dove erano svolte le principali attività lavorative era la residenza del lavoratore, utilizzando il pc, la stampante e la connessione a internet per inviare al datore di lavoro le relazioni sulle vendite (*"Il ricorrente, si legge nella stessa ordinanza, è stato assunto "con la qualifica di impiegato e con mansione di informatore scientifico del farmaco", con "zona di lavoro in Catanzaro, Reggio Calabria e relative province". A tal fine egli ha, nella sua abitazione in Roccella Ionica, computer, stampante, telefono, campioni e materiali di propaganda aziendali. Pur svolgendosi il lavoro in modo itinerante nella zona di competenza, l'abitazione del lavoratore costituisce pertanto in questo caso il luogo in cui egli svolge alcune attività fondamentali (organizzazione del lavoro e relazioni per l'azienda) e dove si trovano gli strumenti di lavoro base e il deposito del campionario aziendale e del materiale di propaganda aziendale"*).

Successivamente, tra lavoratore e datore è sorta una contestazione, sfociata poi in una causa. La legge prescrive che la competenza territoriale a decidere la controversia deve essere affidata al tribunale ove ha sede una dipendenza dell'azienda. I giudici della Corte Suprema, nella fattispecie, si è trovata a dover decidere se l'abitazione del dipendente, ove di fatto questi svolgeva prevalentemente il proprio lavoro, poteva essere o meno considerata alla stregua di una sede distaccata dell'azienda. Pertanto alla luce di tali considerazioni gli Ermellini hanno statuito che la residenza privata del dipendente si trasforma in una vera e propria dipendenza dell'azienda qualora, presso di essa, si trovino gli strumenti principali di supporto dell'attività produttiva quali computer, stampante, rete internet, nonché tutto il campionario dei prodotti (*"l'espressione 'dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore' deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa"*). Con la conseguenza che tutte le cause che il lavoratore vorrà intraprendere nei confronti del datore di lavoro potranno essere più facilmente intentate presso il

tribunale del luogo di residenza del lavoratore medesimo (*“il legislatore ha operato due scelte di fondo. In primo luogo, quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere. In secondo luogo, quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di lavoro. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso promuovere e seguire il giudizio (è superfluo sottolineare quanto sia più difficile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal luogo di vita). Ma vi è anche un interesse generale dell’ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia, che nelle cause di lavoro è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa: si pensi alle difficoltà che riguardano lo spostamento dei testimoni, in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch’essi tendenzialmente dimoranti nella medesima zona; alla eventualità di ispezioni dei luoghi da parte del giudice; ad eventuali attività di ausiliari del giudice”*). Il che, ovviamente, costituisce un indubbio beneficio per il dipendente. Nella sentenza si legge che è anche interesse dell’ordinamento non obbligare i testimoni a lunghi spostamenti. È impossibile – conclude la Cassazione – non tenere conto dell’evoluzione tecnologica in corso nel mondo del lavoro. Ed essa si sta spostando verso forme di lavoro più flessibili e a distanza.

18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 10959 del 9 maggio 2013: dipendente infedele e licenziamento per giusta causa

La Suprema corte di Cassazione, in materia di lavoro, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di notevole rilevanza che riguarda il licenziamento di un dipendente che con il suo comportamento si è dimostrato “infedele” all’azienda per cui lavorava. L’uomo, che ha interpellato la Corte, svolgeva le mansioni di ufficiale di riscossione per un Istituto di Credito ovvero si preoccupava di notificare le cartelle esattoriali e di compiere le altre attività tipiche per recuperare le somme iscritte a ruolo. La richiesta di ricollocazione al lavoro era stata respinta in primo grado ma accolta dalla Corte d’Appello e, per questo motivo, ritenendosi insoddisfatto in relazione alla liquidazione del danno, ex articolo 18 L. 300/1970, proponeva ricorso in Cassazione. Anche la Società presentava un contro-ricorso ed i supremi giudici, considerando fondate le censure ivi formulate, relative alla condotta tenuta dal dipendente nel corso delle operazioni di riscossione e, precisamente osservavano che *“La Corte d’appello nell’esprimere un giudizio di sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta contestata ed accertata, ha del tutto omissis, secondo la Suprema Corte, di valutare alcune circostanze di fatto poste in relazione con altre condotte accertate, rivelatrici di un comportamento del dipendente che violava i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, così giustificandone la risoluzione”*. Inoltre, continuano i giudici, *“la sentenza ha omissis, in sostanza di rapportare tra loro i comportamenti impropri tenuti dal dipendente. E, nel caso in esame, poiché la prestazione attiene all’esercizio di una funzione delicata, quale quella dell’ufficiale di riscossione di tributi e si svolge in diretto contatto con i soggetti tenuti all’adempimento di obbligazioni connesse ad un pubblico interesse, al lavoratore è richiesto un comportamento improntato ad una particolare correttezza e trasparenza nell’esecuzione della prestazione”*. Sulla base di queste considerazioni ma anche della deroga al principio relativo al licenziamento per giusta causa del dipendente per aver leso il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro ovvero che la proporzionalità della sanzione non si deve basare esclusivamente su un unico episodio ma sulla condotta complessiva del lavoratore (*“si osserva che il giudizio di proporzionalità della sanzione da irrogare in relazione a comportamenti inadempienti non si può basare sulla valutazione di singoli episodi ma deve riguardare la condotta tenuta dal lavoratore nel suo complesso, attraverso l’esame dei comportamenti estranei ed eccedenti rispetto ai compiti propri affidati al dipendente”*) la Corte ha deciso per la cassazione

della sentenza in quanto per questi ultimi aspetti risulta insufficientemente motivata e, la valutazione sulle incidenze della condotta tenuta dal dipendente, deve essere nuovamente valutata dal giudice del rinvio che dovrà dunque provvedere alla definitiva alla reintegra o al licenziamento del lavoratore.

19) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 11927 del 16 maggio 2013: sussiste l'obbligo di motivare il trasferimento del dipendente reintegrato

I Giudici di legittimità con la sentenza n. 11927 del 16 maggio 2013 sono stati chiamati a decidere in merito ad una controversia sorta tra un lavoratore ed il suo datore di lavoro in merito al trasferimento. I supremi giudici hanno affermato che il lavoratore che è stato reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri l'esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro (*“la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive (cfr. Cass. n. 8584 del 2007; Cass. n. 976 del 1996)”*). Nella fattispecie il lavoratore, riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro, si vedeva comunicare da parte del datore di presentarsi in una sede diversa da quella in cui questi aveva svolto la precedente attività lavorativa. Il lavoratore non si presentava nella nuova sede e l'azienda lo licenziava per assenza ingiustificata. La Cassazione ritiene arbitrario il comportamento aziendale, partendo dall'assunto che l'obbligo di eseguire le sentenze del giudice non può ritenersi rispettato nel caso in cui il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza o presso una sede lavorativa diversa dalla originaria (*“Nella specie, l'invito a riprendere servizio in una sede diversa da quella originaria non contemplava, per quanto accertato dai giudici di merito, alcuna motivazione e, dunque, la modifica della sede di lavoro è stata correttamente intesa dalla Corte d'appello come un trasferimento illegittimo che, in quanto assunto in palese violazione delle norme che lo disciplinano e delle regole di correttezza e buona fede, integra una condotta illecita implicante un inadempimento del contratto di lavoro”*). In quanto a seguito della sentenza che accerta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il rapporto deve intendersi come mai cessato e quindi deve esserci continuità lavorativa piena [*“gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002)”*]. Gli ermellini precisano che questo principio non ha portata assoluta: se il datore di lavoro dimostra che sussistono valide e reali esigenze tecniche, organizzative o produttive, il cambio di sede è legittimo, come lo sarebbe per ogni altro lavoratore. Nel caso giudicato dalla Corte, la società, durante i precedenti giudizi di merito, non è stata in grado di chiarire le ragioni sottese al cambio di sede di lavoro, e quindi il provvedimento è stato considerato alla stregua di un trasferimento illegittimo. Per questo motivo, la Corte ritiene legittimo che sia annullato anche il licenziamento intimato nei confronti del dipendente per assenza ingiustificata, in quanto il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad

un'eccezione di inadempimento. La Corte, infine, evidenzia che gli atti illegittimi del datore di lavoro possono essere lecitamente disattesi dal dipendente, senza valide conseguenze sul piano disciplinare (*“la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002)”*).

20) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17321 del 15 luglio 2013: definizione dei criteri di inquadramento in una categoria legale dei lavoratori

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 17321 emanata il 15 luglio 2013, intervenendo in una controversia in tema di inquadramento ad una categoria legale dei lavoratori, ha affermato che il lavoratore con *“mansioni di sistemazione”* della merce in magazzino va inquadrato come impiegato e non come operaio, in quanto la sua attività è connessa con gli aspetti organizzativi e non produttivi dell'azienda (*“La Corte territoriale ha ritenuto che l'attività dei suddetti dipendenti, sulla base delle prove testimoniali assunte, è connessa con gli aspetti organizzativi dell'impresa e non con quelli propriamente produttivi, e tale circostanza rende legittimo l'inserimento dei medesimi nella categoria impiegatizia anche in ambito di autonomia ridotta”*).

I supremi giudici hanno confermato il ragionamento e le motivazioni della Corte di appello che *“pur riconoscendo nell'attività degli appellanti margini di autonomia limitati, ha considerato che la tipologia delle mansioni, che si risolvono in operazioni di controllo e raffronto di dati e di compilazione di moduli, induce a collocare l'attività dei lavoratori in questione nell'ambito della collaborazione agli aspetti organizzativi dell'impresa e non a quelli produttivi consistenti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti”*. I giudici di legittimità chiariscono nelle motivazioni che la *“collaborazione al processo organizzativo (tecnico od amministrativa) dell'impresa e carattere di 'cooperazione in senso lato' (sostitutiva oppure integrativa) alla attività dell'imprenditore, che ne consegue, connotano, infatti, le mansioni impiegatizie, e le distinguono dalla collaborazione al processo produttivo e dal carattere meramente esecutivo, che ne consegue, proprie delle mansioni operaie”*. Inoltre nelle motivazioni della sentenza della Cassazione viene statuito che *“In altri termini: la 'collaborazione all'impresa' – secondo una espressione ellittica quanto efficace – connota la mansione impiegatizia e si contrappone alla 'collaborazione nell'impresa', che connota, invece, le mansioni operaie”*.

21) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17585 del 18 luglio 2013: al lavoratore dipendente spetta il risarcimento del disagio in caso di rapina

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 17585 emanata il 18 luglio 2013 ha stabilito che in caso di rapina al dipendente di banca spetta il risarcimento dei danni subiti senza che su di lui gravi l'obbligo di dimostrare l'inadeguatezza del sistema di sicurezza interno, essendo sufficiente la semplice dimostrazione del danno subito e del nesso causale con la prestazione svolta (*“incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il*

lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”). Per i Giudici di Appello il lavoratore ricorrente non aveva allegato né provato l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di misure di sicurezza idonee ad evitare le rapine, limitandosi ad allegare la manifestazione di segni di paura e disagio nell'immediatezza di ciascuna rapina e l'installazione di porte antirapina solo nel 1982, successivamente ai primi due episodi criminosi. I supremi giudici hanno ribaltato la sentenza della Corte d'appello accogliendo il ricorso del lavoratore dipendente secondo cui “il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”. E ancora i giudici hanno ricordato che “incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”.

22) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 17879 del 18 luglio 2013: in materia di danno da demansionamento e relativa prescrizione derivante da illecito permanente

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 17879, emanata il 18 luglio 2013, è intervenuta sul tema del demansionamento e dell'illecito permanente affermando che il demansionamento è considerato dalla giurisprudenza di legittimità essere assimilabile ad un illecito permanente, e pertanto, per la definizione della sua caduta in prescrizione, si deve tenere in considerazione quale sia stato il momento della cessazione della permanenza (“*Si sottolinea che il demansionamento è considerato dalla giurisprudenza di legittimità come un illecito permanente, sicché, per la prescrizione, si deve avere riguardo al momento della cessazione della permanenza*”). I supremi giudici evidenziano che nell'illecito permanente la pretesa risarcitoria è destinata a rinnovarsi continuativamente in relazione al perpetuarsi dell'evento dannoso, sicché la prescrizione comincia a decorrere da ciascun giorno successivo al danno già verificatosi (“*Infatti, nell'illecito permanente la pretesa risarcitoria è destinata a rinnovarsi continuativamente in relazione al perpetuarsi dell'evento dannoso, sicché la prescrizione comincia a decorrere da ciascun giorno successivo al danno già verificatosi*”). Inoltre, i giudici di legittimità, affermano che l'orientamento trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale perché un illecito possa configurarsi come permanente, è necessario che la condotta sia posta in essere da parte del medesimo soggetto, dovendo la permanenza essere accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento contra ius dell'agente – qualificato dal dolo o dalla colpa – e il danno (“*Ciò trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale perché un illecito possa configurarsi come permanente, è necessario che la condotta sia posta in essere dal medesimo soggetto, dovendo la permanenza essere accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento contra ius dell'agente – qualificato dal dolo o dalla colpa – e il danno*”).

La vicenda sui cui si è pronunciata la sentenza in oggetto ha avuto origine dal ricorso presentato da un dipendente della RAI che ha richiesto il risarcimento del danno per aver subito un provvedimento di demansionamento, subito a causa della mancata ottemperanza della RAI ad un

precedente giudicato fra le parti, con il quale la datrice di lavoro era stata condannata alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni precedentemente espletate (*“Nel presente giudizio il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dalla mancata esecuzione da parte della RAI, protrattasi nel tempo, dell’ordine di reintegra nelle “mansioni dallo stesso espletate prima dell’assegnazione ... al Reparto trasmissioni di via (...) ovvero in mansioni qualitativamente equivalenti”, contenuto nella sentenza di primo grado di un precedente giudizio instaurato tra le stesse parti, che aveva avuto conferma in appello e in cassazione, con la sentenza 24 luglio 2001, n. 10034, divenuta definitiva”*). Il tribunale adito, in veste di giudice di lavoro, accoglie la richiesta del dipendente. Avverso tale sentenza la società ricorrente propone ricorso in Corte di Appello che viene accolto limitatamente al motivo concernente il mancato esame dell’eccezione di prescrizione e, conseguentemente, dichiara prescritti i crediti.

23) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 18093 del 25 luglio 2013: mobbing da parte di un altro dipendente e responsabilità del datore di lavoro che rimane colpevolmente inerte

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 18093 emanata il 25 luglio 2013, è intervenuta affermando la nozione di mobbing viene integrata nel caso in cui la condotta del datore di lavoro sia protratta nel tempo e consista nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa – in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 del Codice civile – la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni [*“integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa – in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 cod. civ. – la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica)”*]]; né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. – ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza (*né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. – ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza (Cass. n. 22858/2008)*). La vicenda ha riguardato un lavoratore che a seguito di aggressione al proprio superiore veniva, dopo aver esperito la procedura disciplinare, licenziato. Il dipendente impugnava il provvedimento di licenziamento inanzi al Tribunale in veste di giudice del lavoro. Il giudice adito rigettava il ricorso proposto dal dipendente nei confronti del datore di lavoro con cui aveva chiesto di dichiarare illegittimo e ingiustificato il licenziamento intimatogli con lettera raccomandata e di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti ed alla sua reintegrazione, ovvero alla corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 L. 300/1970 (*“Con sentenza del 26/11/2009 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da P.S. nei confronti della A.V. s.r.l., con cui il P. aveva chiesto di dichiarare illegittimo e ingiustificato il licenziamento intimatogli con lettera raccomandata 18/6/2004 e 30/6/2004, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti ed alla sua reintegrazione, ovvero alla corresponsione dell’indennità*

sostitutiva della reintegra ex art. 18 L. 300/1970 ed a corrispondergli € 16.032,00 per risarcimento del danno biologico, € 8.016,00 per risarcimento del danno morale, € 4.008,00 per risarcimento del danno esistenziale ed € 2.329,60 per invalidità temporanea parziale al 50%, danni conseguenti agli atteggiamenti vessatori ed ingiuriosi realizzati nei suoi confronti dal capofficina B.S.”).

Avverso tale decisione, il dipendente, proponeva appello insistendo nell'accoglimento delle pretese avanzate con il ricorso introduttivo.

L'adita Corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, annullava il licenziamento intimato all'appellante con lettere del 18.6.2004 e del 30.6.2004 e, conseguentemente, ordinava all'appellata di reintegrare il P. nel posto di lavoro e condannava la stessa società a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, pari ad euro 1.351,78 lordi mensili, detratto l'aliunde perceptum, oltre rivalutazione ed interessi, nonché a versare i contributi di assistenza e previdenza per lo stesso periodo; condannava l'appellata a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno morale, l'importo di euro 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi (*“Con sentenza del 13-26 ottobre 2010, l'adita Corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, annullava il licenziamento intimato all'appellante con lettere del 18.6.2004 e del 30.6.2004 e, conseguentemente, ordinava all'appellata di reintegrare il P. nel posto di lavoro e condannava la stessa società a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, pari ad euro 1.351,78 lordi mensili, detratto l'aliunde perceptum, oltre rivalutazione ed interessi, nonché a versare i contributi di assistenza e previdenza per lo stesso periodo; condannava l'appellata a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno morale, l'importo di euro 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi”*). A sostegno del decisum osservava che il fatto contestato, consistente nell'aver il P., armato di barra metallica, aggredito fisicamente il suo superiore sig. B.S., rivolgendogli anche pesanti insulti e minacce, oltre a risolversi in una mera minaccia, andava ampiamente ridimensionato per effetto del “capillare comportamento vessatorio” da tempo realizzato dal B., idoneo a ledere la capacità di autocontrollo del dipendente (*“A sostegno del decisum osservava che il fatto contestato, consistente nell'aver il P., armato di barra metallica, aggredito fisicamente il suo superiore sig. B.S., rivolgendogli anche pesanti insulti e minacce, oltre a risolversi in una mera minaccia, andava ampiamente ridimensionato per effetto del “capillare comportamento vessatorio” da tempo realizzato dal B., idoneo a ledere la capacità di autocontrollo del dipendente.”*).

La sussistenza di un tale contesto vessatorio emergeva inconfutabilmente dagli atti acquisiti nel giudizio penale svoltosi a carico del B. per il reato ex art. 572 c.p.c., (maltrattamenti) nei confronti del P., sfociato nelle condanna del primo in entrambi i gradi di giudizio; ciò che rendeva del tutto sproporzionata l'irrogata sanzione del licenziamento e che giustificava un risarcimento, a carico del datore di lavoro, responsabile ex articolo 2087 del Codice civile (*“La sussistenza di un tale contesto vessatorio emergeva inconfutabilmente dagli atti acquisiti nel giudizio penale svoltosi a carico del B. per il reato ex art. 572 c.p.c., (maltrattamenti) nei confronti del P., sfociato nelle condanna del primo in entrambi i gradi di giudizio; ciò che rendeva del tutto sproporzionata l'irrogata sanzione del licenziamento e che giustificava un risarcimento, a carico del datore di lavoro, responsabile ex art. 2087 c.c., per le sofferenze subite dal dipendente, equitativamente determinato in € 5.000,00”*). Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato i giudici di legittimità hanno stabilito che il licenziamento quale massima sanzione disciplinare deve essere considerato sproporzionato se è conseguente a comportamenti tenuti dal lavoratore come reazione ad una serie di vessazioni poste in essere nei suoi confronti.

Dalle retribuzioni spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento, a seguito dell'illegittimità del licenziamento, la Corte ha poi stabilito debba essere detratto l'aliunde perceptum, che il giudice deve, anche d'ufficio.

31 agosto 2013
Massimo Pipino